

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3058

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARINO, CARCARINO, BRUNETTI, LUCIO MAGRI, FISCHETTI,
BOLOGNESI, AZZOLINA, CALINI CANAVESI, RUSSO SPENA**

Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ed all'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in materia di risanamento degli enti locali dissestati e di mobilità del personale degli enti medesimi

Presentata il 10 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La dichiarazione di dissesto finanziario deliberata il 3 maggio 1993 dal consiglio comunale di Napoli non può non indurre il nostro Parlamento a compiere un'accurata riflessione sulle norme riguardanti gli enti locali dissestati.

Napoli è la principale città del Mezzogiorno e la prima metropoli a dichiarare il dissesto.

Non chiediamo la solita « legge speciale » né vogliamo spostare tutti i problemi a livello nazionale per nascondere le gravi responsabilità della classe dirigente locale.

Ciò che chiediamo è che venga respinta una logica punitiva nei confronti di chi

non è responsabile della situazione di sfascio determinatasi.

Non possono cioè essere i cittadini dipendenti del comune a pagare per le responsabilità altrui.

Con la presente proposta di legge chiediamo la profonda revisione di alcuni aspetti della vigente normativa sul dissesto, con particolare riferimento alla modifica dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, e dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993.

Non sono ammissibili discriminazioni tra lavoratori in mobilità del medesimo

comparto delle autonomie locali per effetto della rideterminazione della pianta organica, lavoratori in mobilità degli enti locali dissestati e lavoratori in mobilità di altri settori in crisi.

Infatti, si correrebbe il rischio di cadere in profili di illegittimità costituzionale.

Non si comprende perché in tutta la pubblica amministrazione nel caso di rideterminazione della pianta organica i criteri da seguire secondo il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, siano tre: a) bacino d'utenza; b) rapporto addetti/popolazione; c) grado d'informatizzazione dell'ente; mentre per la rideterminazione della pianta organica degli enti locali dissestati si segue soltanto il criterio del rapporto addetti/popolazione.

È chiaro che in sede di normativa sul dissesto finanziario non si è data la dovuta importanza ai comuni medi e grandi.

Noi pensiamo che quando si tratta di comuni con più di 50 mila abitanti e, comunque, di comuni capoluogo di provincia, sia essenziale unificare i criteri di rideterminazione della pianta organica mettendo al primo posto il criterio del bacino d'utenza.

L'intervento legislativo che proponiamo mira quindi ad attenuare almeno gli effetti più stridenti della normativa speciale sul dissesto.

Rideterminare la pianta organica soltanto sulla base del rapporto addetti/popolazione significa infatti non tener conto dei livelli di migrazione interna, dell'esistenza di servizi che vanno al di là della dimensione cittadina (ad esempio uffici

statali con competenze provinciali e regionali, sedi universitarie e ospedali che, in alcuni casi, hanno un'utenza interregionale, eccetera).

Altro punto di cui chiediamo la modifica è, come accennato, l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

In questo caso, come nel precedente, abbiamo criteri di riferimento per la formazione della graduatoria dei lavoratori in esubero da porre in mobilità diversi sia da quelli della normativa vigente in materia sia da quelli previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Ad esempio, proprio per quanto riguarda i criteri per la formazione delle graduatorie per la mobilità, all'articolo 35 comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993, si prevede che si adottino criteri analoghi a quelli dei lavoratori delle liste di mobilità del settore privato richiamando, infatti, l'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In questo caso, a differenza di quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, non si dà la priorità al criterio di anzianità di servizio, ma si prevedono tre criteri « in concorso tra loro »: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecniche, produttive ed organizzative.

Quindi entrambe le modifiche che proponiamo rispondano alla stessa *ratio*: rendere il più ordinario possibile il regime speciale vigente per i lavoratori degli enti locali dissestati eliminando macroscopiche discriminazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, dopo il settimo periodo, sono inseriti i seguenti: « Nel caso di comuni capoluogo di provincia, di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e di province con popolazione superiore a 500.000 abitanti, i criteri per la rideterminazione della pianta organica sono quelli previsti dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In tali casi non è possibile, comunque, superare il rapporto dipendenti/abitanti della corrispondente fascia demografica di oltre il 25 per cento ».

ART. 2.

1. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati nel presente comma è formata dall'ente locale, tenendo conto dei criteri indicati dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3058
Lire 500